

STATUTO DELLA ANTICA COMPAGNIA DEL PAIOLO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita in Firenze l'Associazione denominata "Antica Compagnia del Paiolo", iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con atto Dirigenziale n. 2599 del 21.6.2012 con sede operativa nel Comune di Firenze.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Ad essa possono partecipare quali "Paiolanti" : Artisti, Letterati, Musicisti, Scienziati e Amatori d'Arte, stretti da vincoli di amicizia.

ART. 2: OGGETTO E SCOPO

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di promozione sociale.

A tale scopo l'Associazione può:

- a) promuovere ed organizzare manifestazioni artistiche e culturali nel campo dell'Arte, della Scienza, delle Lettere, Musica e Spettacolo;
- b) istituire borse di studio a favore di studenti meritevoli;
- c) realizzare mostre, conferenze, eventi musicali, viaggi di studio.

Per il raggiungimento di tali fini, l'Associazione potrà cooperare con organismi pubblici e privati nazionali e internazionali.

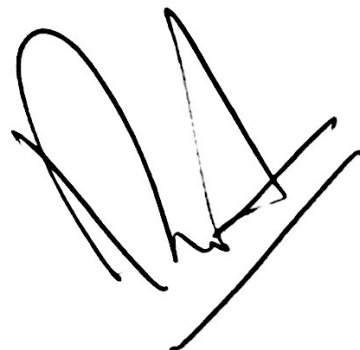
ART. 3: DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4: PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote associative;



- b) dai beni immobili e mobili o contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo da parte di imprese, enti pubblici, enti privati e persone fisiche, associati o non;
- c) dai proventi delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

Il Consiglio Direttivo periodicamente stabilisce l'ammontare della quota associativa.

ART. 5: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

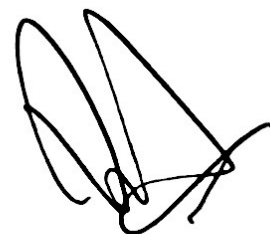
Sono organi della Compagnia del Paiolo:

- a) l'Assemblea Generale dei Paiolanti;
- b) il Consiglio di Amministrazione denominato "Comitato del Paiolo";
- c) il Collegio dei revisori;
- d) il Collegio dei Probiviri.
- e) le Sezioni: Arti visive, Letteratura e Critica, Musica e Spettacolo, Scienze, Amatori.

Possono chiedere di essere ammessi alla Compagnia del Paiolo artisti e studiosi che professano abitualmente una delle seguenti attività:

- a) Arti visive (pittura, scultura, incisione, architettura etc.);
- b) Letteratura e critica;
- c) Musica e spettacolo;
- d) Scienze.
- e) Possono altresì chiedere di essere ammessi come Soci, con la denominazione di " Amatori ", cultori ed amatori di ogni arte e scienza.

Tali categorie formano le sezioni di cui al successivo articolo 8 ed ogni categoria



dovrà avere almeno un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione .

La domanda di ammissione dovrà essere presentata per iscritto con la indicazione della categoria cui si chiede di appartenere; e dovrà essere controfirmata, per presentazione, da almeno due soci appartenenti alla categoria richiesta.

Il Comitato del Paiolo giudica a scrutinio segreto sulla ammissibilità dei richiedenti.

Per l'ammissione è necessaria la approvazione di oltre la metà dei votanti; se però il rappresentante della categoria per la quale è stata presentata la domanda esprime preventivamente parere contrario, la maggioranza richiesta è di due terzi.

La qualifica di Paiolante si perde per dimissioni, o espulsione per causa di assenteismo, morosità o indegnità. L'espulsione è pronunciata dal Comitato su relazione del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 10.

ART. 6: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea Generale, formata esclusivamente dai soci ordinari, è convocata dal

Presidente o da chi ne fa le veci. Ad essa vengono demandate:

- a) l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto;
- b) l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
- c) l'elezione del Comitato del Paiolo;
- d) l'elezione del Collegio dei Revisori;
- e) l'elezione del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea generale dei Paiolanti dovrà essere convocata con avviso scritto almeno una volta l'anno nel mese di aprile, per l'approvazione del bilancio.

L'avviso di convocazione dovrà indicare le materie da trattare, il luogo e l'ora di convocazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato per lettera o e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la convocazione stessa.

L'Assemblea potrà essere convocata, inoltre, tutte le e volte che il Comitato lo riterrà necessario.

L'Assemblea deve essere, altresì, convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quarto (25%) dei Paiolanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Paiolanti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Il giorno per la seconda convocazione dovrà essere diverso da quello stabilito per la prima.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza della maggioranza dei Paiolanti se in prima convocazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Se in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quarto dei Paiolanti; anche in questo caso le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Compagnia e la destinazione del patrimonio sociale occorre in prima convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione sarà sufficiente la presenza di metà degli associati e le relative deliberazioni verranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Possono intervenire alle Assemblee con diritto di voto coloro che risultano iscritti nel



Libro dei Soci (che sarà tenuto aggiornato dal Comitato) ed in pari con le quote sociali.

I Paiolanti possono farsi rappresentare da altro Paiolante mediante delega scritta.

Nessuno può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe. Le deleghe non possono essere rilasciate ai Membri del Comitato e del Collegio dei Revisori.

ART. 7: AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DEL COMITATO

Il Comitato del Paiolo è composto da 8 (otto) Membri (eletti direttamente dall'Assemblea dei Paiolanti) e dai Presidenti delle Sezioni eletti come di seguito precisato.

Il Comitato del Paiolo, così costituito, dovrà riunirsi entro quindici giorni dalla sua elezione per la distribuzione delle cariche. Esso nomina, preferibilmente nel suo seno e comunque fra i Paiolanti, il Presidente; nomina inoltre nel suo seno un Vice Presidente e un Segretario.

Il Tesoriere può essere nominato dal Comitato anche al di fuori del suo seno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Compagnia, convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie, le riunioni del Comitato e le riunioni conviviali. Nel caso di temporanea assenza o legittimo impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente.

Il Comitato del Paiolo è munito dei più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione, mentre per quella straordinaria dovrà avere l'assenso dell'assemblea; il tutto nel rispetto delle Leggi dello Stato.

Il Comitato ha il compito di promuovere ed attuare le attività della Compagnia in stretta collaborazione con le Sezioni, di cui al successivo articolo 8, di ricercare i fondi necessari per l'attuazione dei fini sociali; ha la facoltà, inoltre, di acquisire alla

f.

Compagnia lasciti, donazioni, eredità, in obbedienza a quanto stabilito in materia dal Codice Civile; di tenere rapporti con le Autorità, gli Enti e con gli Istituti culturali, di stabilire l'entità delle quote sociali. Il Comitato ha la facoltà, comunque, di esonerare dal pagamento delle quote sociali, determinati Paiolanti, per determinati periodi.

Il Comitato può nominare "ad vitam" Paiolanti d'Onore, scelti fra Personalità anche straniere distintesi in campo nazionale ed internazionale per alti, particolari meriti nell'Arte, nella Cultura, nella Scienza; ha facoltà di nominare "Paiolanti de' Benefizi" Associazioni, Enti, Società ed Istituti anche di Credito (nelle persone dei loro Presidenti pro tempore), nonché singole persone, resesi particolarmente benemerite nei confronti della Compagnia. Tale nomina avrà la durata di un anno e potrà essere riconfermata.

Il Comitato ha, inoltre, l'obbligo di segnalare al Consiglio dei Probiviri eventuali vertenze o controversie che dovessero sorgere tra i Soci, per la loro soluzione bonaria o, se del caso, sanzionatoria come precisato nel successivo articolo 10.

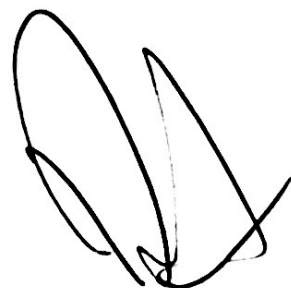
Le sedute del Comitato del Paiolo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi Membri. I Presidenti delle Sezioni, in casi eccezionali, potranno delegare i Segretari a rappresentarli a tutti gli effetti.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

ART. 8: COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

La Compagnia del Paiolo è formata dalle Sezioni seguenti:

- A) SEZIONI ARTI VISIVE (Pittura - Scultura - Architettura etc.);
- B) SEZIONE LETTERATURA E CRITICA;
- C) SEZIONE MUSICA E SPETTACOLO;
- D) SEZIONE SCIENZE;



E) SEZIONI AMATORI D'ARTE.

Il Comitato del Paiolo può istituire nuove Sezioni.

Delle prime quattro Sezioni fanno parte Artisti e Studiosi che professano le sunnominated attività; della Sezione Amatori, fanno parte cultori ed amatori di ogni Arte e Scienza.

Le Sezioni, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato, nomineranno nel proprio seno un Presidente ed un Segretario e comunicheranno al Comitato del Paiolo dette nomine entro 15 (quindici) giorni successivi. In mancanza di tali nomine il Comitato coopterà i rappresentanti delle Sezioni.

ART. 9: COLLEGIO DEI REVISORI

Il controllo sulla Amministrazione della Compagnia e le altre funzioni previste dalla legge, sono affidati al Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra estranei alla Compagnia.

Il Collegio dei Revisori opera a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

ART. 10: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Per dirimere le eventuali controversie che dovessero sorgere fra i Paiolanti e fra i Paiolanti ed il Comitato del Paiolo, anche in merito alla interpretazione del presente Statuto, è istituito il Collegio dei Probiviri, scelti fra i Paiolanti, il quale giudicherà sui casi ad esso deferiti dal Comitato del Paiolo o da denunce pervenute al Collegio da parte di Paiolanti.

Il Collegio di Probiviri può suggerire al Comitato del Paiolo, secondo la gravità dei casi, le sanzioni che vanno dal richiamo scritto alla espulsione.

ART. 11: DURATA DELLE CARICHE AMMINISTRATIVE

Tutte le cariche della Compagnia sono triennali ed i titolari di esse sono rieleggibili.



Le cariche sono attribuite a titolo gratuito. Le votazioni per l'elezione delle cariche sono effettuate a scrutinio segreto.

ART. 12: BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio dovrà essere corredato da una Relazione del Comitato del Paiolo e da un Rapporto del Collegio dei Revisori e presentato all'Assemblea generale ordinaria per l'approvazione entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Bilancio, Relazione e Rapporto dovranno essere depositati presso la Sede, oppure pubblicati sul Sito Internet della Antica Compagnia del Paiolo, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea ordinaria che sarà chiamata ad approvarli e dovranno rimanere a disposizione di tutti i Paiolanti per il loro esame.

ART. 13: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Nel caso di scioglimento della Compagnia, sarà nominato dall'Assemblea Generale un Liquidatore o un Collegio di liquidatori, con l'attribuzione dei poteri e l'indicazione dei limiti.

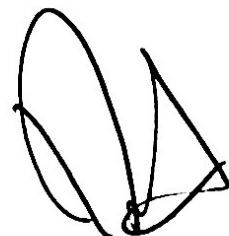
ART. 14 LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di liquidazione, il patrimonio residuo, dopo essere state estinte le passività, sarà devoluto in beneficenza, secondo quanto sarà stato deliberato in precedenza dalla Assemblea Generale dei Paiolanti. E' esclusa, in ogni caso, qualsiasi distribuzione di utili ai soci.

ART. 15: RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, ci si richiama al Codice Civile e alle Leggi dello Stato in materia di Associazioni.

Ai fini di quanto previsto dalla normativa fiscale italiana in materia di Enti di tipo



Associativo, il presente Statuto adotta le seguenti clausole, la cui valenza è e sarà comunque prevalente, anche in caso di difformità con le precedenti norme dello Statuto o del regolamento:

1. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

2. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

3. I Soci hanno uguali diritti e doveri, compreso l'elettorato attivo e passivo; è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; i Soci hanno diritto di voto singolo per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina del Consiglio Direttivo (Comitato del Paiolo) e per l'approvazione del rendiconto annuale.

4. E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

5. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e delibera in materia di elezione del Consiglio Direttivo (Comitato del Paiolo), approvazione del rendiconto annuale, modifiche statutarie e regolamentari. Ogni Socio deve essere portato a conoscenza, con idonea pubblicità, delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei rendiconti da approvare e approvati. Lo Statuto detta i criteri di ammissione ed esclusione dei Soci.

6. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE REGIONALE AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO REGIONALE AGENZIA DELLE ENTRATE
ATTI E SCIA 17 MAR 2016
N. 1952 200,00

fi

[Signature]